



COMUNE DI MOGORELLA

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 83 Del 31/12/2024	Oggetto: Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027.
---------------------------------	--

Il trentuno dicembre duemilaventiquattro, con inizio alle ore dodici e ventitre, in videoconferenza da remoto, convocata telefonicamente, si è riunita la Giunta Comunale, composta dai signori:

Carcangiu Lorenzo	Sindaco	Presente
Adam Gabriella Emilia	Assessore	Presente
Gusmano Gaetano Antonino	Assessore	Presente
Carcangiu Fabrizio	Assessore	Assente

Presenti n. 3 , assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Claudio Demartis.

Presiede la seduta il Sindaco Lorenzo Carcangiu il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 92 del 16.12.2024, presentata dal Responsabile del Servizio Personale.

Premesso che con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 33 del 30.10.2023 è stato approvato il documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2024-2026;
- n. 42 del 19.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;
- n. 11 del 07.06.2024 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2023;
- n. 21 del 30.07.2024 è stata approvata la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2024-2026 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2024.

Visto in materia di piano integrato di attività e organizzazione (più avanti per brevità "PIAO") l'art. 6, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 113/2021, che stabilisce:

"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

h) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

i) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

j) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

k) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

l) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

m) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

n) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.;

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.;

6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.;

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.;

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”.

Visto il D.P.R. del 24.06.2022 n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione”, previsto dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 80/2021, che stabilisce:

- all’art. 1, comma 3, che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”;

- all’art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del d.lgs. n. 267/2000, che disponeva: “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, stabilendo la separazione fra il PEG e Piano degli obiettivi di performance;

- all’art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, dello stesso decreto legislativo e il piano della performance di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, sono assorbiti nel PIAO.

Visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 24.06.2022 concernente la definizione del contenuto del PIAO ed in particolare del PIAO semplificato per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, previsto dall’art. 6, comma 6, del D.L. n. 80/2021, che:

- all’art. 6 dispone:

“Articolo 6 *Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti*

1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3) (Rischi corruttivi e trasparenza), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

a) autorizzazione/concessione;

b) contratti pubblici;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;

d) concorsi e prove selettive;

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a) (Struttura organizzativa), b) (Organizzazione del lavoro agile) e c) (Piano triennale dei fabbisogni di personale), n. 2 (la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni).

4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.”;

- all'art. 2, comma 2, dispone “Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”;

- all'art. 7, comma 1, dispone “Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”;

- all'art. 8, comma 2, dispone “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;

- all'art. 8, comma 3, dispone “In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione”;

- all'art. 9, dispone “Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”;

- all'art. 11, comma 1, dispone che negli Enti Locali il PIAO è approvato dalla Giunta Comunale.

Considerato che il Comune di Mogorella ha meno di 50 dipendenti, per cui il PIAO semplificato è suddiviso in tre sezioni, ciascuna ripartita in sottosezioni, come segue:

- sezione 1 - scheda anagrafica dell'amministrazione
- sezione 2 - performance e anticorruzione
- sezione 3 - organizzazione e capitale umano

Considerato che il PIAO semplificato deve avere i seguenti contenuti:

Sezione 1 - scheda anagrafica dell'amministrazione

Sezione 2 - performance e anticorruzione

Sottosezione di programmazione rischi corruttivi e trasparenza: contiene l'aggiornamento della mappatura dei processi per le seguenti aree di rischio:

- autorizzazione/concessione;
- contratti pubblici;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- concorsi e prove selettive;
- processi, individuati dal RPCT e dai Responsabili dei Servizi, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento della sottosezione avverrà a seguito di:

- fatti corruttivi;
- modifiche organizzative rilevanti;
- casi di disfunzioni amministrative significative intercorse;
- aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Scaduto il triennio di validità, il PIAO sarà modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio precedente.

Sezione 3 - organizzazione e capitale umano

- a. Sottosezione struttura organizzativa: illustra il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione;
- b. Sottosezione organizzazione del lavoro agile: indica la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'Amministrazione;
- c. Sottosezione piano triennale dei fabbisogni di personale: indica la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni.

Considerato per il termine di approvazione del PIAO che l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 113/2021, stabilisce che il PIAO deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Vista la proposta di PIAO per il triennio 2025-2027, predisposta dal Responsabile del Servizio Personale, composta dal seguente allegato: PIAO 2025-2027.

Visto il calcolo della spesa di personale e delle facoltà assunzionali del Comune per il triennio 2025-2027, predisposto dalla Responsabile del Servizio Finanziario.

Considerato che la proposta in oggetto è stata trasmessa a titolo di informativa alle organizzazioni sindacali territoriali e alla rappresentanza sindacale unitaria, con nota del Responsabile del Servizio Personale n. 20/2024 del 16.12.2024, prot. 4879 del 17.12.2024.

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Personale e il parere favorevole circa la regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

Acquisito sulla sezione 3 del PIAO relativa al piano per il fabbisogno di personale il parere favorevole del Revisore dei conti, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 1, con verbale n. 6/2024 del 28.12.2024, acquisito al protocollo il 31.12.2024 al n. 5019.

Ritenuto di poter provvedere in merito.

Unanime

DELIBERA

Di approvare il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, composto dai seguenti allegati alla presente deliberazione:

- PIAO 2025-2027
- calcolo spesa di personale e facoltà assunzionali.

Di prendere atto che il PIAO deve essere pubblicato per 5 anni sul sito internet nella sezione Amministrazione trasparente:

- sotto sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti generali”;
- sotto sezione di primo livello “Personale”, sotto sezione di secondo livello “Dotazione organica”;
- sotto sezione di primo livello “Performance”; sotto sezione di secondo livello “Piano della Performance”;
- sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”.

Di prendere atto che il PIAO deve essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Personale i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, vista l'urgenza di darvi esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Carcangiu Lorenzo
firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Demartis Claudio
firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.mogorella.or.it/>.

Mogorella, 31/12/2024

L'impiegato incaricato